

PNA 2022 All. n° 7
Contenuti del bando tipo n. 1/2021

Sommario

1. PREMESSA	2
2. CARATTERISTICHE	3
3. CLAUSOLE DI RILIEVO.....	3
4. CLAUSOLE SU DISPOSIZIONI DEROGATORIE AL CODICE.....	4
5. CLAUSOLE SU MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
6. CLAUSOLE SU PARI OPPORTUNITÀ E REVISIONE PREZZO	8

1. Premessa

Il quadro normativo di riferimento

La digitalizzazione delle procedure di gara rappresenta uno dei criteri ed obiettivi dettati dal legislatore nella legge delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE. Quest'ultima, infatti, ha imposto la progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, sia per facilitare l'accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni, sia per garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle gare.

In attuazione di tali criteri l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"* dispone che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice, sancendo che l'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto¹.

Deve ricordarsi, inoltre, che il PNRR ha tra i diversi obiettivi² anche la modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici.

¹ Nell'ottica di informatizzare le comunicazioni tra operatori economici e stazione appaltante, l'articolo 40, del Codice, *"Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"*, prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure regolate dal Codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Tale previsione è poi rafforzata dal successivo art. 52 del Codice, rubricato *"Regole applicabili alle comunicazioni"*, in virtù del quale sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, fatte salve le deroghe ivi previste, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità alle disposizioni codicistiche e nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82. Il successivo art. 44 del Codice rinvia ad un decreto la definizione della disciplina di dettaglio concernente la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente, alla determinazione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Tale disciplina di attuazione è stata adottata con il decreto 12 agosto 2021 n. 148 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, che rimette all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione. In considerazione di ciò il decreto, fatte salve le disposizioni transitorie previste dal Codice, prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida da parte dell'AgID. Occorre, infine, considerare che con l'obiettivo di semplificare le procedure e promuovere la completa digitalizzazione delle stesse, l'art. 85, rubricato *"Documento di gara unico europeo"*, dispone che a partire dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) è fornito esclusivamente in forma elettronica.

² A tal fine, il PNRR ha previsto tre linee di azione: a) formazione e supporto alle stazioni appaltanti, attraverso un programma di informazione, formazione e tutoraggio svolto da personale specializzato nella gestione delle procedure di acquisto, in modalità digitale e nell'utilizzo di strumenti avanzati di acquisto

Il bando tipo n.1-2021 per gare telematiche

Nel 2021 l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 213, co. 2, del Codice, il bando tipo n. 1-2021, recante il disciplinare di gara per procedure di acquisto di servizi e forniture, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolte totalmente mediante strumenti informatici, che contribuisce anche alla realizzazione di alcuni importanti obiettivi posti dal PNRR.

2. Caratteristiche

Il bando tipo n. 1-2021 (anche Disciplinare) è un disciplinare di gara che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto ad un mero bando di gara, venendo a disciplinare tutta la procedura di scelta del contraente, pensato in un'ottica di digitalizzazione delle procedure che rappresenta un tassello fondamentale per l'effettiva semplificazione della contrattualistica pubblica.

Il bando tipo n. 1/2021:

- dà concreta attuazione alle disposizioni del Codice relative allo svolgimento di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e risulta funzionale anche a supportare le stazioni appaltanti nel processo di digitalizzazione richiesto dal PNRR, nonché a trattare le materie totalmente o parzialmente derogate dai decreti legge di semplificazione (d.l. n. 76/2020 e d.l. n. 77/2021);
- costituisce un modello per le stazioni appaltanti, disciplina l'intera procedura di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Inoltre le stazioni appaltanti possono utilizzarlo, ricorrendo alla procedura aperta anche per gli affidamenti di cui all'art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020;
- ha lo scopo sia di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione della *lex specialis*, promuovendo l'applicazione uniforme delle disposizioni normative in materia di affidamenti pubblici e favorendo la diffusione di *best-practice*, sia di ottimizzare le procedure di gara, riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla partecipazione agli appalti per gli operatori economici (ad esempio, produzione di copie cartacee della documentazione richiesta per ogni singola gara), i tempi di predisposizione della documentazione di gara e quelli di svolgimento della stessa;
- si compone di 29 clausole, che riflettono la normativa vigente alla data della sua adozione e tengono conto delle prescrizioni/indicazioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall'Autorità e tutt'ora in vigore, delle pronunce della Corte di Giustizia e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale.

3. Clausole di rilievo

Si sottolinea il rilievo delle clausole del bando tipo n. 1-2021 su:

- ✓ il funzionamento, l'accesso e la gestione delle piattaforme;
- ✓ le modalità di comunicazioni elettroniche tra stazione appaltante ed operatori economici;
- ✓ la digitalizzazione dei documenti di gara e del DGUE;
- ✓ l'operatività delle limitazioni alla partecipazione in caso di gara unica suddivisa in lotti;
- ✓ le modalità di partecipazione dei consorzi in caso di gara unica suddivisa in lotti;

e negoziazione; b) definizione di strumenti di acquisto avanzati; c) evoluzione del sistema nazionale di e-Procurement, attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico.

- ✓ l'ambito di applicazione e operatività delle nuove clausole inserite in attuazione dell'art. 47 d.l. n. 77/2021;
- ✓ la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica;
- ✓ la disciplina del subappalto, come modificata dal d.l. n. 77/2021;
- ✓ l'iter procedurale delle operazioni di gara in caso di ricorso alla cosiddetta inversione procedimentale.

4. Clausole su disposizioni derogatorie al Codice

Nel bando tipo n. 1-2021 sono state introdotte apposite clausole connesse all'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento della gara e diversi istituti giuridici sono stati adeguati alle previsioni normative introdotte dai decreti legge n. 32/2019, 76/2020 e 77/2021, tra questi vi sono l'inversione procedimentale, la nomina della commissione giudicatrice, l'avvalimento e il subappalto.

a) L'inversione procedimentale

In un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, il Disciplinare prevede che tutte le operazioni di gara si svolgono telematicamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma e considera il possibile ricorso delle stazioni appaltanti all'istituto dell'inversione procedimentale in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 3, l. n. 55/2019, che ha disposto che *«fino al 31.12.2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 per i settori speciali»*, in virtù della quale *«Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti»*; il termine è stato, poi, differito sino al 30 giugno 2023 (prima dall'art. 8, co. 7, della l. n. 120/2020, poi dall'art. 53, co. 1, lett. a), l. n. 108/2021), con la conseguenza che anche nei settori ordinari è consentita la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione rispetto all'esame delle offerte. La scelta di ricorrere o meno a tale istituto è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni fissate dal citato art. 133:

- tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara e deve essere riferita ad una procedura aperta;
- la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione deve essere effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma della legislazione vigente o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Ne deriva che la stazione appaltante è tenuta a compiere *«un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure»* (Corte Costituzionale, 6 marzo 2020 n. 39); sulla base di ciò, l'Autorità ha indicato che è preferibile ricorrere all'inversione soltanto quando ciò sia effettivamente utile a velocizzare le operazioni di gara e, quindi, quando partecipino alla gara un numero minimo di concorrenti, da indicare preventivamente nel bando.

Il Disciplinare, nel silenzio del citato art. 133 sulla sequenza procedimentale da seguire in caso di ricorso all'inversione procedimentale, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di svolgere la verifica dell'anomalia dell'offerta prima della verifica della documentazione amministrativa ovvero dopo. Tale scelta deve essere effettuata dalla stazione appaltante preventivamente ossia al momento della redazione della *lex specialis* ed essere prevista nel disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, nell'ottica acceleratoria che caratterizza sia il d.l. n. 76/2020 sia il d.l. n. 77/2021, il Disciplinare:

- suggerisce alla stazione appaltante di valutare la possibilità di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa anche il concorrente secondo in graduatoria cosicché, nell'ipotesi di esclusione del primo, la stessa

potrebbe proseguire l'iter di aggiudicazione con quest'ultimo; ciò appare del tutto coerente con l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale le amministrazioni sono chiamate a svolgere idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate.

- prevede anche di sorteggiare un certo numero di concorrenti per sottoporli a verifica della documentazione amministrativa, alla luce della medesima norma, per coniugare le esigenze di semplificazione con quelle di prevenzione o, quanto meno riduzione dei fenomeni collusivi e/o di spartizione del mercato attraverso la presentazione di offerte di comodo.

L'Autorità ha illustrato i rischi connaturati all'istituto in esame, legati alla preventiva conoscenza del contenuto delle offerte che potrebbe influire sulle decisioni ancora da prendere relative all'ammissione dei concorrenti alla procedura nei casi in cui è attribuito alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale (si pensa ai casi di illecito professionale) e del conseguente prevedibile aumento del contenzioso (si pensa al miglior offerente che si vede escluso a seguito della verifica dei requisiti) (ANAC, decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*». Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici; TAR Toscana, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 1391).

b) La nomina della commissione giudicatrice

Il Disciplinare conforma la propria disciplina alla normazione transitoria di cui art. 216, co. 12, del Codice, stabilendo che la nomina della commissione giudicatrice, organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, istituito con atto ad hoc per lo svolgimento della funzione di natura tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito della gara di appalto, spetta all'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, nel rispetto di regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate dalla amministrazione, e di assenza di conflitto di interessi (L'art. 1, co. 1, lett. c), l. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, co. 7, l. n. 120/2020, e dall'art. 52, co. 1, lett. a), l. n. 108/2021, ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, l'art. 77 del Codice che prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ex art. 78 del Codice; con esso sono state sospese le Linee guida dell'Autorità n. 5/2016, attuative della norma e recanti «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*»). Inoltre, l'art. 53, co. 5, lett. c), d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 108/2021, ha modificato l'art. 77, co. 2, del Codice, prevedendo che la commissione giudicatrice lavori, di regola, a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, mentre il testo originario della disposizione prevedeva come soltanto facoltativo il lavoro a distanza.

Il Disciplinare prevede, nelle more dell'adeguamento del sistema telematico utilizzato dalle stazioni appaltanti alle prescrizioni del Decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come alternative tre diverse clausole che possono essere inserite nello specifico disciplinare di gara, per assicurare la pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la piattaforma;
- mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Tali clausole sono state redatte considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «*il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto*

alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n.7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050).

c) L'avvalimento

Il Disciplinare prevede la disapplicazione dell'art. 89, co. 1, del Codice - che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere dell'ausiliaria, il concorrente venga escluso dalla gara e la stazione appaltante escute la cauzione - e l'applicazione della regola generale dettata al comma 3 del medesimo articolo, che stabilisce che la stazione appaltante verifica se i soggetti, della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice (tra cui rientrano anche le false dichiarazioni, disciplinate al comma 5, lettera f-bis) ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Ciò, nelle more dell'adeguamento della vigente normativa nazionale al diritto eurounitario, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Nona, 3 giugno 2021, che ha ritenuto l'art. 89, co. 1, del Codice in contrasto con la normativa europea poiché non consente all'offerente di sostituire l'ausiliaria.

d) Il subappalto

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 105 del Codice dall'art. 49, d.l. n. 77/2021, al fine di adeguarlo al diritto eurounitario, il Disciplinare:

- precisa che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- nel caso di contratto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera consente di riservare all'affidatario la prevalente esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi diverse da quella di cui alla precedente lettera b) richiede alla stazione appaltante di riportare nel bando le eventuali prestazioni che intende riservare all'affidatario con la relativa quota e di motivare preventivamente le ragioni di tale scelta nella determina a contrare;
- prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto.

e) La piattaforma telematica

Il bando tipo recepisce le disposizioni del Decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio (cui l'art. 44 del Codice ha rimesso la disciplina della digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), in particolare dell'art. 29 che prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici, entro sei mesi dall'adozione delle Linee guida dell'AglD, recanti le regole tecniche per la digitalizzazione delle gare. Nelle more del completamento della disciplina attuativa del decreto, il Disciplinare:

- richiama i principi generali che presiedono al corretto utilizzo degli stessi, e che, comunque, devono essere rispettati;
- prevede un periodo transitorio durante il quale le stazioni appaltanti hanno la facoltà di adeguare le clausole ivi indicate alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata senza obbligo di motivazione;

- contempla alcune clausole eventuali che recano indicazioni operative volte a rendere più chiara la disciplina di gara nonché i reciproci oneri tra stazione appaltante e concorrenti in un'ottica deflattiva del contenzioso;
- detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma, distinguendo il rischio di malfunzionamento dei sistemi telematici legato a possibili disservizi di rete dei sistemi informatici della stazione appaltante, dal "rischio informatico/tecnologico" legato alla strumentazione tecnica e alle caratteristiche dei software utilizzati dall'operatore economico per inviare l'offerta, prevedendo, in applicazione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, che il malfunzionamento del sistema telematico di cui non si possa comprovare la causa grava sulla stazione appaltante (essendo stato prescelto da quest'ultima come strumento per lo svolgimento della gara) mentre il mancato o tardivo invio della domanda dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione e/o a lentezza del collegamento internet dell'operatore economico rimangono a carico di quest'ultimo.

Il Disciplinare richiama il principio della gratuità della piattaforma impiegata in quanto prevede che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo dello strumento telematico prescelto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, co. 2bis, del Codice. L'operatore economico deve, però, disporre a propria cura, spesa e responsabilità, di tutta la strumentazione tecnica ed informatica indicata nel Disciplinare e nella documentazione di gara necessaria per potere validamente presentare la propria offerta.

f) Le comunicazioni

Il Disciplinare dispone che tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sistema telematico prescelto e sul profilo del committente, come previsto all'art. 73, co. 4, e nell'allegato V, punto 2, lett. a), del Codice e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del Codice e dal d.lgs. n. 82/2005, prevedendo che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso e non devono limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, fermo restando le deroghe di cui all'art. 52, co. 1, del Codice.

Il Disciplinare prevede che le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice vengono fatte utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 6, del Codice, 1, co. 1, lett. n-ter, d.lgs. n. 82/2005 e 4, d.P.C.M. n. 148/2021).

Nel silenzio del Codice, il Disciplinare fornisce indicazioni su come debbano essere effettuate le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e del sub-procedimento di anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e allo svolgimento del sorteggio in caso di offerte con pari punteggio, prevedendo che possono essere effettuate, in alternativa, secondo le modalità sopra indicate o tramite la Piattaforma.

g) Il soccorso istruttorio

Nel silenzio del Codice e del d.P.C.M. n. 148/2021 sulle modalità di comunicazione per l'attivazione del soccorso istruttorio, il disciplinare ritiene ammissibili entrambe le soluzioni prospettate in giurisprudenza, indicando due clausole in cui si prevede che non sussiste l'obbligo di trasmettere via PEC le richieste ai fini del soccorso istruttorio ovvero, in alternativa, che la richiesta di soccorso istruttorio deve avvenire mediante PEC, imponendo degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione l'esclusione dalla gara. L'utilizzo di sistemi telematici evoluti, tuttavia,

dovrebbe consentire di superare almeno una delle cause e dovrebbe impedire la presentazione dell'offerta in assenza di tutte le dichiarazioni previste o di tutta la documentazione richiesta e per ciò stesso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per mancanza delle stesse.

5. Clausole su misure di prevenzione della corruzione

Nel Disciplinare sono previste diverse clausole funzionali ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici, che contemplano:

- ✓ i protocolli di legalità,
- ✓ le misure di incompatibilità per i dipendenti dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego (*pantouflage*),
- ✓ i controlli antimafia prima della stipula del contratto,
- ✓ l'istituto del *rating* di legalità,
- ✓ l'utilizzo delle *white list*;
- ✓ la tracciabilità dei flussi finanziari generati dal contratto.

6. Clausole su pari opportunità e revisione prezzo

A seguito dell'approvazione delle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), in attuazione dell'art. 47, co. 8, d.l. n. 77/2021, e dell'art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, nel bando tipo n. 1/2021 sono state inserite le clausole contenenti le misure per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e quelle sulla revisione dei prezzi (di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del Codice), per far fronte alle ricadute economiche negative generate dalla crisi pandemica da COVID- 19 e dalle conseguenti misure di contenimento della diffusione del virus.